


Società Italiana di Biometria



*International Biometric Society
Italian Region (RItI)*

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI BIOMETRIA

Approvato dall'Assemblea generale dei Soci del 18 Giugno 2010

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1 Costituzione e Scopi

La Società Italiana di Biometria, d'ora in poi indicata con la sigla SIB, è stata costituita a Milano con scrittura privata autenticata dal dr. Longhi Masini Notaio in Milano, e registrata il 16 maggio 1963 all'Ufficio Atti Privati di Milano al n° 116523 serie B.

La Società Italiana di Biometria svolge in Italia le funzioni proprie de The International Biometric Society, con il riconoscimento formale di "Regione Italiana de The International Biometric Society" (delibera registrata il 6 febbraio 1967 Ufficio atti privati di Milano al n. 15623 Serie B). La SIB recepisce pertanto nel proprio Statuto e Regolamento quanto previsto in quelli de The International Biometric Society ove applicabile.

La SIB è un'associazione privata senza scopo di lucro e rimarrà estranea a qualsiasi attività partitica, politica o confessionale e può far parte solo di organizzazioni che siano, non solo per statuto, ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico o religioso.

La SIB ha sede a Milano, Via Venezian,1 c/o Sezione di Statistica Medica e Biometria "Giulio A. Maccacaro" dell'Università degli Studi di Milano.

La SIB, liberamente costituita come associazione culturale e scientifica, raccoglie studiosi di discipline e professioni diverse interessati allo studio e all'uso di metodi matematici e statistici applicati alla biologia, alle scienze agrarie e forestali, alla medicina, alla genetica, alle scienze ambientali e a settori affini . Essa promuove la cooperazione tra gli interessati siano essi persone fisiche o enti pubblici o privati,

Società Italiana di Biometria



International Biometric Society Italian Region (RItI)

svolgendo attività nel settore della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione, nel settore della promozione della biometria e delle sue applicazioni.

Per perseguire tali scopi la SIB, tra l'altro, promuove:

- (a) lo svolgimento di ricerche, studi, seminari, ecc.;
- (b) la sovvenzione di progetti di ricerca e di studio finalizzati di cui al comma precedente;
- (c) l'organizzazione di congressi, riunioni scientifiche, seminari e corsi, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati interessati alla ricerca o alla divulgazione;
- (d) la sovvenzione della redazione e della pubblicazione di opere a carattere scientifico o di divulgazione scientifica;
- (e) il supporto alla formazione dei giovani ed alla diffusione della cultura scientifica, con il rilascio di attestati e di riconoscimenti, anche in collaborazione con altre Istituzioni;
- (f) l'istituzione di premi per le varie attività della ricerca ricadenti negli scopi statutari.

Le forme e le modalità attraverso le quali realizzare le finalità della SIB sono determinate e disciplinate dal Consiglio Direttivo su indicazione dell'Assemblea dei Soci.

La SIB ha inoltre facoltà di stipulare convenzioni con Istituti ed Enti nazionali ed esteri, pubblici o privati, al fine di raggiungere gli scopi statutari.

TITOLO II ISCRIZIONE E DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 2 Soci,

Possono far parte della SIB le persone e gli enti che intendano efficacemente contribuire all'attività della Società e che dichiarino di condividere e di perseguire gli scopi indicati nel Capo I dello Statuto.

Società Italiana di Biometria



International Biometric Society Italian Region (RItI)

Le richieste di ammissione devono essere fatte contemporaneamente alla Società Italiana di Biometria e a The International Biometric Society, devono essere sottoscritte nel modulo in lingua italiana da due soci presentatori e sono subordinate alla approvazione del Consiglio Direttivo. L'iscrizione può essere negata a colui nei confronti del quale sussistano gravi motivi.. L'iscrizione all'Associazione comporta l'obbligo del pagamento della quota annuale, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo

La qualità di socio è acquisita a tempo indeterminato.

Il diritto al voto dei nuovi Soci decorre dal giorno successivo a quello di ammissione

Tutti i soci – eccettuati quelli non in regola con il pagamento della quota – hanno un uniforme rapporto con l'associazione, ed hanno uguale diritto di voto per l'approvazione dei bilanci, per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, con uguale elettorato attivo e passivo.


Gli Enti che entrano a far parte della Società designano, attraverso i loro organi legali, il delegato che li rappresenta con diritto di voto.

Art. 3 Diritti e doveri dei Soci

I Soci della SIB hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dalla Società, hanno il diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dal Regolamento e dalla Legge, hanno il dovere di osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento e di corrispondere annualmente la quota sociale fissata dal Consiglio direttivo.

L'iscrizione alla SIB implica il consenso, ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge che tutelano la riservatezza dei dati personali, a che i loro dati personali siano inseriti e conservati nell'archivio informativo dell'associazione e trattati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Società Italiana di Biometria



International Biometric Society Italian Region (RItI)

Solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno facoltà di votare negli organi sociali e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 4 Perdita della qualità di Socio

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, notificate al Presidente della SIB in carica, per espulsione in occasione di comportamenti non conformi allo Statuto o al Regolamento o per mancato versamento per tre anni consecutivi della quota sociale.

Il Socio che abbia perso la qualifica di iscritto decade da ogni diritto e carica eventualmente ricoperta. In ogni caso le quote sociali e la qualifica di socio non sono trasmissibili nemmeno per causa di morte ed è esclusa qualsiasi rivalutazione della quota sociale. Né il socio né suoi delegati, eredi o aventi causa potranno far valere alcun diritto passato, presente o futuro su quote sociali, contributi, liberalità o sul patrimonio.

Sono esclusi rapporti temporanei di partecipazione alla SIB.

TITOLO III ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE


Art. 5 Organi Sociali

Sono organi della SIB:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente della SIB;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) i Revisori dei Conti.

Ognuno svolge i compiti che gli sono propri secondo quanto indicato nel presente Statuto e nel Regolamento.

Società Italiana di Biometria



*International Biometric Society
Italian Region (RItI)*

Art. 6 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione e delibera sulla relazione concernente la attività sociale, sulla situazione finanziaria, dà le direttive generali sulle attività sociali, approva i bilanci dell'associazione; nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei conti e delibera sulle modifiche di Statuto e di Regolamento.

L'Assemblea è convocata almeno ogni due anni dal Presidente e in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci per iscritto formulandone l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è inviato ad ogni Socio almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della stessa a mezzo lettera ordinaria o attraverso gli organi di informazione propri della SIB inclusa la posta elettronica.

Nei casi di convocazione d'urgenza, l'ordine del giorno non può contenere né modifiche statutarie né provvedimenti di natura finanziaria

L'Assemblea risulta costituita, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei Soci in regola con il versamento della quota sociale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, salvo che per motivi di opportunità l'Assemblea ritenga di nominare il diverso presidente dell'adunanza e funge da segretario un membro del Consiglio del Direttivo nominato dal Presidente, ovvero un notaio.

Per le votazioni sono ammesse deleghe scritte solo a favore di Soci; ciascun Socio non può disporre di più di due deleghe. Le deleghe non possono essere affidate ai membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea decide a maggioranza semplice dei voti, salvo i casi particolari previsti dallo Statuto.

Società Italiana di Biometria



International Biometric Society Italian Region (RItI)

Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci sono vincolanti per tutti gli organi ed i Soci della SIB, ad eccezione del Collegio dei Probiviri nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.9.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale e lo invia a tutti i soci iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota annuale mediante posta elettronica. Tutti i soci potranno far pervenire al Consiglio Direttivo le loro osservazioni e votazioni ai sensi dell'art. 148 del TUIR, punto 8 lett. e). Trascorsi 30 giorni dall'invio del rendiconto annuale, varrà la regola del silenzio-assenso. Il bilancio sarà ratificato dall'Assemblea successiva

Originali dei verbali di Assemblea, delle relative deliberazioni e dei rendiconti finanziari annuali sono disponibili per i Soci presso il Segretario della Società.

I rendiconti finanziari devono essere annualmente trasmessi a *The International Biometric Society*.

Art. 7 Consiglio Direttivo

La Società è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente, un Segretario con funzioni di Vice-Presidente, e quattro Consiglieri eletti secondo quanto previsto dal Regolamento. Su delibera del Consiglio Direttivo, una volta costituito, viene nominato tra i membri stessi il Tesoriere. La funzione di Tesoriere può essere assunta dal Segretario.

Sono eleggibili negli organi sociali i Soci in regola con le modalità di partecipazione alla SIB. Nell'annunciare la data dell'Assemblea elettiva nei termini di cui all'art. 6, il Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo propone i nomi dei candidati alle cariche vacanti. In sede di votazione ciascun Socio può sostituire i nomi proposti dal Consiglio con altri di proprio gradimento. Qualora non sia possibile effettuare le votazioni in una Assemblea elettiva il Consiglio Direttivo può indire elezioni che

Società Italiana di Biometria



International Biometric Society Italian Region (RItI)

recepiscano le decisioni dei soci per via postale o via telematica che garantisca comunque l'anonimato e la riservatezza.

Il Presidente ed il Segretario ed i quattro Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti per un solo biennio successivo. In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio, la carica vacante viene ricoperta con nomina provvisoria da parte dello stesso Consiglio, fino alla prima Assemblea dei Soci, la quale provvederà a convalidare la nomina o procederà a nuova elezione.

Art. 8 Presidente

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente ed è delegato dall'Assemblea dei Soci alla gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio della SIB. Egli può delegare il Segretario per la definizione di questioni amministrative e finanziarie ed i Consiglieri per questioni specifiche della Società. In caso di assenza o di temporaneo impedimento è sostituito dal segretario che esercita le funzioni di Vice Presidente.


Il Presidente, in casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, il quale deciderà in merito alla ratifica dell'operato entro 40 giorni.

Art. 9 Collegio dei Proviviri

Il Collegio di Proviviri è costituito da tre Soci ed un supplente non componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica quattro anni e viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Al Collegio dei Proviviri sarà rimessa qualsiasi controversia dovesse sorgere fra i Soci o tra questi, gli organi associativi e la Società, escluse solo quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso. Il Collegio dei Proviviri, previo tentativo di conciliazione, deciderà secondo equità e senza formalità di procedura. Il parere del Collegio è insindacabile e vincolante per tutti gli organi e gli iscritti alla SIB.

Società Italiana di Biometria



*International Biometric Society
Italian Region (RItI)*

TITOLO IV GESTIONE e PATRIMONIO

Art. 10 Gestione

Le entrate della SIB sono costituite dalle quote sociali, da contributi di Enti pubblici e privati, da eventuali liberalità di Soci e di terzi.

Il patrimonio della SIB è costituito da beni mobili ed immobili acquistati con i fondi della Società od acquisiti per donazione od eredità. Di esso è responsabile collegialmente il Consiglio Direttivo.

I fondi, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegabili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della SIB, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe.

Per tutti i rapporti con gli Istituti di credito o assimilati e comunque per i rapporti di natura contabile-amministrativa sono delegati il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere con firma singola. Essi sono autorizzati ad accendere conti correnti o depositi intestati alla SIB.


Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso, tranne per i rimborsi spese dovuti.

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 11 Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, anche non componenti della SIB e che non siano componenti del Consiglio Direttivo, sono in numero di due nominati dall'Assemblea. dei Soci.

Società Italiana di Biometria



International Biometric Society Italian Region (RItI)

Ai Revisori dei Conti è demandato il compito di controllare periodicamente la corretta tenuta dei libri contabili della SIB e di presentare una apposita relazione sulla corretta formulazione del bilancio di esercizio all'Assemblea dei Soci.

TITOLO VI SCIoglIMENTO

Art. 12 Scioglimento

La durata della Società è illimitata.

La decisione dello scioglimento della SIB deve essere deliberata con la maggioranza di almeno i 4/5 dei Soci presenti o delegati riuniti in Assemblea dei Soci, convocata con almeno novanta giorni di preavviso e con specifico ed esclusivo ordine del giorno.

In caso di scioglimento, si formerà un Collegio di Liquidazione composto da tre Soci che, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio residuo della SIB ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo le delibere dell'Assemblea dei Soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII ALTRE NORME

Art. 13 Rinvio

Per tutte le questioni non previste dallo Statuto vale il Regolamento della Società. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.